



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Centro Unico Stipendiale Interforze

RECUPERO DI SOMME ERRONEAMENTE EROGATE ED ANNULLAMENTO DEI CEDOLINI STIPENDIALI ERRONEAMENTE EMESSI

SCHEDA

L'emissione di un cedolino stipendiale è spesso vista come la conclusione di un articolato processo che, sintetizzando informazioni relative allo stato giuridico, all'impiego, alla quantità e tipologia di attività svolte, attribuisce la corretta retribuzione mensile all'amministrato.

In realtà l'emissione del cedolino rappresenta una fase intermedia di un più vasto insieme di attività a diverso titolo connesse con la corresponsione degli emolumenti mensili.

Infatti all'emissione di un cedolino stipendiale conseguono:

- la disposizione di bonifico a favore dell'amministrato;
- il versamento all'INPS delle somme trattenute all'amministrato e all'amministrazione a titolo di contribuzione previdenziale;
- il versamento all'erario delle somme trattenute, in qualità di sostituto d'imposta, all'amministrato a titolo di IRPEF;
- la dichiarazione mensile all'INPS relativa agli emolumenti erogati all'amministrato, le ritenute operate ed i versamenti effettuati;
- l'aggiornamento della situazione previdenziale dell'amministrato da sottoporre a conguaglio per la maggiorazione del 18% e del contributo di solidarietà dell' 1%;
- l'aggiornamento della situazione fiscale dell'amministrato per il successivo conguaglio di fine anno;
- la produzione della certificazione unica dell'amministrato e successiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione modello 770;
- il versamento dell'IRAP relativa ai compensi mensili erogati;
- la dichiarazione annuale dell'IRAP;
- l'imputazione ai competenti capitoli di bilancio delle somme erogate;
- il versamento a favore dei terzi creditori cosiddetti "centrali" (banche, finanziarie, rappresentanze sindacali, casse di previdenza, ecc.) delle somme trattenute all'amministrato;
- il versamento a favore dei terzi creditori cosiddetti "locali" (coniugi, pignoranti, ecc.) delle somme trattenute all'amministrato;

In tale contesto è di tutta evidenza come l'eventuale annullamento di un cedolino stipendiale debba essere operato tenendo conto delle implicazioni che tale operazione comporta sia nei confronti del bilancio che sulle dichiarazioni relative ai redditi percepiti dagli amministrati.

Con la presente scheda si intende ricordare alcuni aspetti di fondo connessi con le attività in titolo al fine di consentire ai servizi amministrativi e ai centri stipendiali il corretto recupero delle somme erroneamente erogate ed il completo annullamento degli effetti prodotti da cedolini indebitamente emessi.

a) Recupero di somme erroneamente erogate a personale in costanza di servizio

In caso di indebita erogazione di somme a personale in costanza di servizio, è opportuno procedere al recupero delle somme operando conguagli nei cedolini successivi.

In questo caso occorre prestare massima attenzione affinché i recuperi siano operati utilizzando i corretti codici di addebito. Ciò è fondamentale in quanto ciascun codice di addebito opera in maniera diametralmente opposta rispetto al codice della tipologia di emolumento da recuperare.

Ad esempio, se:

- la voce “stipendio” è assoggettata a sei diverse tipologie di ritenute (fondo pensione, fondo credito, buonuscita, cassa di previdenza, maggiorazione fondo pensione e maggiorazione fondo credito), in fase di recupero il collegato codice di “addebito stipendio” calcola e restituisce le sei quote di ritenute applicate in fase di pagamento;
- la voce “indennità operative” è assoggettata solo a due tipologie di ritenute (fondo pensione e fondo credito), il codice “addebito indennità operative” provvede alla restituzione delle due ritenute operate in fase di pagamento.

E' di tutta evidenza che l'utilizzo di un errato codice di addebito (o peggio operare il recupero di emolumenti aventi diversa natura utilizzando un solo codice di addebito) produce un disallineamento della partita delle ritenute (che potrebbero essere restituite in misura maggiore o minore al reale dovuto).

Si segnala che il recupero delle ritenute è doveroso quanto quello del netto erroneamente erogato all'amministrato, in quanto il mancato ristoro del competente capitolo di bilancio si configura quale danno erariale.

b) recupero di somme erroneamente erogate a personale non più amministrato

E' una fattispecie piuttosto ricorrente in quanto, in alcuni casi, non si dispone del tempo tecnico necessario per comunicare a NoiPA l'improvvisa cessazione di una partita stipendiale ed evitare l'emissione del cedolino.

In tali casi il cedolino emesso può contenere esclusivamente somme non dovute o anche somme dovute. In quest'ultimo caso (es. cedolino corrisposto per l'intero mese a fronte di servizio prestato solo per alcuni giorni) è da evitare la ripetizione delle sole somme indebite. Ciò in quanto, risultando impossibile procedere all'annullamento del cedolino sul sistema noiPA, non sarebbe possibile il recupero dei versamenti dei contributi relativi a tali somme con conseguente disallineamento di tutte le dichiarazioni (es.: nella certificazione unica dell'amministrato risulterebbero come reddito anche le somme restituite). Si ritiene corretto, in questa fattispecie, procedere all'integrale recupero dell'intero cedolino ed al successivo annullamento dello stesso, provvedendo successivamente alla riemissione di un nuovo cedolino contenente solo la parte di competenze effettivamente da corrispondere.

La procedura di “annullamento” del cedolino emesso operabile sul sistema NoiPA, provvede in automatico a recuperare tutte le somme versate ad INPS, erario e terzi creditori “centrali” (banche, finanziarie, rappresentanze sindacali, casse di previdenza, ecc.) nonché al riallineamento di tutte le dichiarazioni previste. Non provvede, per contro, all'automatico recupero delle somme versate ai terzi creditori “locali” (coniugi, pignoranti, ecc.).

Ne consegue che il recupero di dette somme deve essere disposto a cura dei servizi amministrativi competenti congiuntamente a quello delle competenze nette erogate all'amministrato. In pratica l'importo che dovrà essere richiesto all'amministrato dovrà includere sia il netto effettivamente percepito sia quanto trattenuto e corrisposto ai terzi creditori “locali”.

Infine, si richiama l'attenzione alla particolare fattispecie dei cedolini indebitamente corrisposti e sottoposti alla procedura di “richiamo” (procedura con la quale si provvede al blocco del pagamento prima della data di esigibilità del cedolino).

Tale procedura infatti se per un verso consente il blocco del bonifico a favore dell'amministrato, **non costituisce un'operazione di cancellazione del cedolino emesso.**

Ne consegue che devono comunque essere operate sul sistema NoiPA sia le attività di annullamento del cedolino che di recupero delle somme eventualmente versate ai terzi creditori “locali”.